



COMUNE DI CHÂTILLON

COMMUNE DE CHÂTILLON

**AVVISO****ALIQUOTE IMU - anno 2022**

Deliberazione del Consiglio Comunale del 9 marzo 2022 n. 5

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019 ed immobili equiparati all'abitazione principale                                                                                                                                                                                                                   | Esenti                                                                                            |
| Aliquota ridotta per abitazione principale SOLO di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 741, lett b) e dall'art. 1, comma 748, della Legge n. 160/2019                                                                                                                                                                                 | 4,0 per mille<br>(detrazione €. 200,00)                                                           |
| Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune. Inoltre il comodante risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato | 7,6 per mille<br>(con riduzione del 50 per cento della base imponibile)                           |
| Aliquota per le aree edificabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,6 per mille                                                                                     |
| Aliquota per i fabbricati gruppo Cat. A – B – C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,6 per mille                                                                                     |
| Immobili produttivi Cat. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,6 per mille                                                                                     |
| Immobili Cat. D3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,6 per mille                                                                                     |
| Beni merce così come definiti dall'art. 1, comma 751, della Legge n. 160/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | esenti<br>(ai sensi dell'art. 1, c. 751, della Legge n. 160/2019 a decorrere dal 1° gennaio 2022) |
| Fabbricati strumentali all'attività agricola (art. 1, c. 750, Legge n. 160/2019) e terreni agricoli incolti (art. 1 c. 752, legge n. 160/2019)                                                                                                                                                                                                                                     | esenti                                                                                            |
| Immobili locati a canone concordato in ottemperanza all'Accordo territoriale siglato in data 22/03/2021                                                                                                                                                                                                                                                                            | Riduzione del 25% dell'aliquota                                                                   |

I termini ordinari per il versamento anno 2022 dell'IMU per l'anno 2022 sono i seguenti:

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Acconto         | 16 giugno 2022   |
| Saldo           | 16 dicembre 2022 |
| Unica soluzione | 16 giugno 2022   |